

Generali Italia S.p.A.

DETTO FATTO CASA

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata

CGA mod. DF99/03

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata

GENERALI DETTO FATTO

ASSICURAZIONE CASA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Appartamento	Abitazione con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno. È ammessa l'abitazione con accesso proprio dall'esterno se ha sovrastanti altri appartamenti.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita	Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.
Superficie abitazione	L'intera superficie (espressa in metri quadri) del fabbricato relativo all'abitazione del Contraente sita nell'ubicazione indicata in polizza, data dalla somma: <ul style="list-style-type: none">- dell'intera superficie calpestabile, ossia escludendo dalla superficie dei vani le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali;- del 50% della superficie calpestabile (come sopra definita) di garage, cantine ed eventuali pertinenze. Sono escluse dal conteggio le terrazze aperte su uno o più lati. Se l'abitazione fa parte di un condominio sono comunque escluse le superfici delle parti comuni.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Generali Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – Italia.
- c) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info.it@generali.com;
- d) è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;
- e) collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 11.938.944.423 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 10.087.281.799 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Si rinvia all'art. 2.3 della Parte Comune per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione e della vita privata.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare secondo la seguente struttura di offerta:

- Sezione Incendio: assicurazione per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza, tra cui eventi atmosferici e atti dolosi. E' compreso il Ricorso Terzi che tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati alle cose di terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza;
- Sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza, legati alla proprietà dell'abitazione;
- Sezione Assistenza: prevede una gamma di servizi alla persona e all'abitazione.
- Sezione Furto: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati;
- Sezione Protezione legale: rimborsa all'Assicurato le spese legali sostenute per le vertenze previste in polizza, legate alla vita privata extraprofessionale.

Ulteriori garanzie opzionali:

- Sezione Responsabilità Civile: estende la copertura tenendo indenne l'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza, legati all'abitazione e alla vita privata extraprofessionale;

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione e *che sono operanti unicamente se richiamate in polizza*, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:

- Incendio ed altri danni ai beni – artt. da 2.1 a 2.4; da 4.1 a 4.9 della sezione Incendio;
- Responsabilità civile – artt. da 1.1 a 1.2; da 3.2 a 3.9 della sezione Responsabilità Civile;
- Assistenza – artt. da 2.1 a 2.18 della sezione Assistenza;
- Furto – artt. da 2.1 a 2.3 della sezione Furto;
- Spese legali – artt. da 2.1 a 2.3 della sezione Protezione Legale.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Dette limitazioni, esclusioni e cause di sospensione sono contraddistinte nelle condizioni generali di assicurazione dal carattere corsivo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

- Tutte le sezioni - art. 2.2 della Parte Comune;
- Incendio ed altri danni ai beni – art. 3.1 della sezione Incendio;
- Responsabilità Civile - art. 2.2 della sezione Responsabilità Civile;
- Assistenza - art. 3.5 della sezione Assistenza;
- Furto - art. 3.1 della sezione Furto;
- Spese legali – art. 3.1 della sezione Protezione Legale.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia ai seguenti articoli:

- Incendio ed altri danni ai beni – artt. da 4.1 a 4.7 della sezione Incendio;
- Responsabilità civile – artt. 3.4, 3.6, 3.9 della Sezione Responsabilità Civile;
- Furto – Capitolo 1 e artt. 2.1 e 2.2 della sezione Furto.

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato =	euro	10.000,00
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00	euro	1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	euro	9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

Relativamente a tutte le garanzie della Sezione Incendio ed alla garanzia “Responsabilità civile della proprietà dei locali dell'abitazione (R.C. Fabbricato)” della Sezione Responsabilità Civile il contratto può prevedere l'applicazione della regola

proporzionale qualora la superficie dell'abitazione dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 2.9 della Parte Comune.

4. Periodi di carenza contrattuali

Avvertenza: Relativamente alla garanzia Sovraccarico neve della Sezione Incendio è necessario che trascorra un periodo di tempo – carenza – prima che la stessa sia operante. Per i relativi dettagli si rinvia all'art. 4.5 della Sezione Incendio.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all'art. 2.1 della Parte Comune delle condizioni generali di assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d'uso.

7. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno circolare intestato alla Società;
- con assegno bancario o postale intestato alla Società con clausola di intrasferibilità, purché l'intermediario sia disponibile ad accettare detto mezzo di pagamento;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Avvertenza : la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;

concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;

sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

8. Rivalse

Avvertenza: nella Sezione Incendio è previsto che, su richiesta dell'Assicurato, la Società rinunci – salvo il caso di dolo - al diritto di surroga verso i responsabili del sinistro.

Si rinvia all'art. 4.13 della sezione Incendio delle condizioni generali di assicurazione.

Avvertenza: nelle altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

9. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Si rinvia all'art. 2.5 della Parte Comune per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale non rescindibile ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009 con riduzione del premio di tariffa del 5%.

Se la durata del contratto supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il

risarcimento.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia a:

- Incendio ed altri danni ai beni – artt. da 5.1 a 5.8 della sezione Incendio;
- Responsabilità Civile - artt. da 4.1 a 4.2 della sezione Responsabilità Civile;
- Assistenza - artt. da 3.1 a 3.4 della sezione Assistenza;
- Furto - artt. da 5.1 a 5.9 della sezione Furto;
- Spese legali - artt. da 4.1 a 4.3 della sezione Protezione Legale.

Avvertenza: per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Service S.p.a. Si rinvia all'art 3.2 della sezione Assistenza delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

14. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente Customer Service Generali, Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; FAX Verde 800.961987; e-mail: assistenzaclienti.it@generali.com oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/financeservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

15. Arbitrato


Tutte le sezioni non prevedono l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Generali Italia S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Philippe Donnet





Generali Italia S.p.A.

DETTO FATTO CASA

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata
(CGA mod. DF99/03)

Contraente :

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“DETTO FATTO CASA” PARTE COMUNE

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Superficie abitazione

L'intera superficie (espressa in metri quadri) del fabbricato relativo all'abitazione del Contraente sita nell'ubicazione indicata in polizza, data dalla somma:

- dell'intera superficie calpestabile, ossia escludendo dalla superficie dei vani le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali;
- del 50% della superficie calpestabile (come sopra definita) di garage, cantine ed eventuali pertinenze.

Sono escluse dal conteggio le terrazze aperte su uno o più lati.

Se l'abitazione fa parte di un condominio sono comunque escluse le superfici delle parti comuni.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice.
Appartamento	Abitazione con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno. È ammessa l'abitazione con accesso proprio dall'esterno se ha sovrastanti altri appartamenti.
Appartamento su piano intermedio	Appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento stesso, situate ad oltre 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi.
Armadi forti	Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg.
Casseforti	Mobili aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato per le casseforti murate;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.
Dimora abituale	Unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia.
Disabitazione	Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Documenti	Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
Effetti domestici	Il contenuto dell'abitazione costituito da: <ul style="list-style-type: none">- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);- vestiti, pellicce, libri, cineprese, videocamere e macchine fotografiche;- tutto quanto serve per uso di casa e personale;- attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione;- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e

ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;

nonché, se l'Assicurato è locatario dei locali ovvero titolare dell'usufrutto od altro diritto reale (es. uso o abitazione) sui locali:

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;

quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.

Sono compresi: "Gioielli e preziosi".

Sono esclusi: i "Documenti", i "Valori", i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc. attrezzature per giochi, recinzioni e simili, <i>ma esclusi: parchi, alberi e strade private</i>), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ad esempio: impianti di riscaldamento e condizionamento), tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. <i>È escluso quanto indicato alla voce "Effetti domestici".</i>
Fissi ed infissi	Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gioielli e preziosi	Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
Partita	Insieme dei beni assicurati con un unico capitale.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

PARTE COMUNE

Scippo	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. <i>Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.</i>
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, <i>escluse pavimentazioni e soffittature</i>
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Villa monofamiliare isolata	Abitazione in fabbricato occupato da una sola famiglia e non unito e non aderente ad altri fabbricati adibiti ad abitazione.

2. CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.1

Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni del Contraente alla Società

La Società presta il suo consenso all’assicurazione determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente

Art. 2.2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno circolare intestato alla Società;
- con assegno bancario o postale intestato alla Società con clausola di intrasferibilità, purché l'intermediario sia disponibile ad accettare detto mezzo di pagamento;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Art. 2.3

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.4

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 2.5

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

PARTE COMUNE

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro

o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.6

Indicizzazione

Ad ogni scadenza annuale, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

L'entità dell'adeguamento si determina ponendo a raffronto l'indice mensile pubblicato dall'ISTAT relativo al terzo mese antecedente la data di scadenza del premio e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno precedente. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato verrà fatto riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.

In ogni caso qualora dal raffronto degli indici risultasse un incremento inferiore al 2% si adotterà per adeguamento quest'ultimo valore.

A tale adeguamento non sono soggetti i massimali previsti per le prestazioni della Sezione Assistenza, nonché il relativo premio.

Art. 2.7

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.9

Dichiarazioni del Contraente – Superficie abitazione e assicurazione parziale

Ai sensi del precedente art. 2.1 “Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni del Contraente alla Società”, il Contraente/Assicurato dichiara, al momento della stipulazione del presente contratto, la Superficie abitazione e il Tipo di abitazione.

Se al momento del sinistro la Superficie abitazione e il Tipo di abitazione dichiarati in polizza non corrispondono a quelli effettivi, valutati con le modalità previste in polizza, si applicherà il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla dichiarazione della Superficie abitazione è ammessa una tolleranza fino al 15%. Perciò, solo qualora la Superficie abitazione dichiarata in polizza aumentata del 15% risultasse inferiore a quella effettiva, valutata con le modalità previste in polizza, *la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

Quanto riportato nel presente articolo in riferimento alla Superficie abitazione vale per tutte le garanzie della Sezione Incendio, nonché per la garanzia “Responsabilità Civile della proprietà dei locali dell'abitazione (R.C. Fabbricato)” della Sezione Responsabilità Civile.

FINE TESTO PARTE COMUNE

“DETTO FATTO CASA” SEZIONE INCENDIO

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati, se indicati in polizza i relativi massimali, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

- **“Fabbricato”**, relativamente ai locali adibiti ad abitazione civile e sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, di proprietà del Contraente, sito nell'ubicazione indicata in polizza.
- **“Effetti domestici”**, contenuti nell'abitazione del Contraente e sita nell'ubicazione indicata in polizza, e nelle sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti.

Sono inoltre compresi in garanzia, nell'ambito del massimale assicurato per la partita “Effetti domestici”:

- **“Valori”**, fino ad un limite di euro 500,00;
- **“Documenti”**, fino ad un limite di euro 1.500,00.

L'assicurazione è prestata:

- per il **“Fabbricato”**, in base **al suo costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza;
- per gli **“Effetti domestici”**, in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza;
- per i **“Documenti”**, in base **al costo di riparazione o di ricostruzione.**

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **esplosione e scoppio**, anche se verificatisi all'esterno del fabbricato, *esclusi i danni causati da ordigni esplosivi che rientrano tra quelli previsti alla successiva lettera k*);
- c) **fulmine**, *esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici*;
- d) **implosione**;
- e) **caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate, *esclusi i danni da esplosione e scoppio di ordigni che rientrano tra quelli previsti alla successiva lettera j*);
- f) **onda sonora**, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **urto di veicoli stradali o natanti**, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- h) **rovina ascensori e montacarichi**, a seguito di rottura di congegni, se assicurata la partita "Fabbricato";
- i) **acqua condotta fuoriuscita** a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.1);
- j) **eventi sociopolitici**, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.2);
- k) **esplosione e scoppio di ordigni esplosivi** diversi da quelli previsti alla lettera j) (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.3);
- l) **vento** e cose da esso trascinate e **grandine**, compresi i danni da **bagnamento** verificatisi all'interno del fabbricato (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.4);
- m) **sovraccarico di neve sui tetti**, compresi i danni che si verificassero all'interno del fabbricato a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.5);
- n) **fumo, gas o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatasi a seguito di incendio o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione, che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
- o) **guasti causati dai ladri a fissi ed infissi del fabbricato e furto dei medesimi** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art 4.6).

Art. 2.2

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

Spese supplementari:

- la Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro le **spese supplementari** sostenute per:

demolizione e sgombero

- **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro;

ricolloccamento "Effetti Domestici"

- **rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici**, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente, se assicurata la partita "Effetti domestici";

alloggio temporaneo

- **l'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati** occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 100,00 giornaliero e per un massimo di 50 giorni. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

Modifiche costruttive al Fabbricato

- la Società rimborsa, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al fabbricato calcolato a termini di polizza, le **maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato** secondo **caratteristiche costruttive diverse** da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto tali caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso.

Art. 2.3**Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità del Contraente**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza causato da incendio, esplosione e scoppio, si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale **civilmente responsabile** ai sensi di legge per:

- a) danni materiali e diretti cagionati **ai locali in locazione - Rischio locativo** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.8);
- b) danni materiali e diretti cagionati **alle cose di terzi - Ricorso Terzi** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.9).

SEZIONE INCENDIO

Art. 2.4**Riservato agli Assicurati R.C. Auto Generali**

Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia sia proprietario di un'autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia:

- a) la Società, limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di euro 2.000,00 a titolo di **indennità aggiuntiva**, a condizione che:
 - l'autovettura fosse al momento del sinistro custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte;
 - i danni all'autovettura siano irreparabili o tali da aver richiesto un periodo di riparazione superiore a 40 ore lavorative;
- b) la Società si obbliga a tenere indenne il proprietario dell'autovettura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale **civilmente responsabile** ai sensi di legge relativamente ai **danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi** causati da incendio, esplosione o scoppio di tale autovettura quando questa si trovi in area privata e non in circolazione nei termini e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per il "Ricorso Terzi", se operante.

3. ESCLUSIONI**Art. 3.1**

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) *verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato (salvo quanto previsto dalla condizione particolare 4.1 Eventi sociopolitici);*
- d) *verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- e) *di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- f) *conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;*
- g) *alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- h) *determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;*
- i) *alle dimore non abituali.*

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1

Acqua condotta La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito:

- di rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento;
- di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature,

il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

Sono esclusi:

- *i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;*
- *i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;*
- *i danni conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del fabbricato;*
- *le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.*

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro;*
- *sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per periodo di assicurazione.*

Art. 4.2

Eventi sociopolitici

A deroga di quanto previsto alla lettera c) del capitolo 3. ESCLUSIONI, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre compresi gli altri danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni avvenuti in occasione di furto o rapina *ad eccezione di quelli causati dai ladri a fissi ed infissi (assicurati con la CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.5)*. Nel caso in cui operi anche la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 lettera d) e 2.2 lettera e) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

I danni da imbrattamento alle pareti esterne dell'abitazione sono compresi limitatamente al primo sinistro.

Sono esclusi i danni:

- *di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*

SEZIONE INCENDIO

- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;*
 - *diversi da incendio, esplosione e scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;*
- Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 300,00.*

Art. 4.3

Esplosione e scoppio di ordigni esplosivi

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi *esclusi quelli verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (assicurati con la CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.2).*

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 300,00.

Art. 4.4

Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da **vento** e cose da esso trascinate e **grandine**, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti, assicurati o meno.

Sono compresi i danni di **bagnatura** verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Sono esclusi i danni:

- *subiti da serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;*
- *causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (assicurati con la CONDIZIONE PARTICOLARE Art. 4.4), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.*

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 300,00.

Art. 4.5

Sovraccarico di neve sui tetti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono esclusi i danni da gelo, valanghe o slavine, nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 300,00.

Art. 4.6

Guasti causati da ladri e furto dei fissi ed infissi

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fissi ed infissi del fabbricato dovuti a guasti causati dai ladri nonché, a deroga di quanto previsto alla lettera e) del capitolo 3. ESCLUSIONI, da furto degli stessi. Nel caso in cui operi anche la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 lettera d) e 2.2 lettera e) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

La presente garanzia opera anche in relazione ai pluviali e alle grondaie.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro;*
- *sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.*

La presente garanzia non opera per i fabbricati in fase di ristrutturazione ed in genere per tutti i fabbricati trascorso il 30° giorno consecutivo di disabitazione

OPERANTI SE RICHIAMATI I RELATIVI CODICI ALLA VOCE "CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI"

Art. 4.7

Codice SR03 Spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta

In caso di sinistro che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile a termini della condizione particolare 4.1 "Acqua condotta", la Società rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura od occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse le spese derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria.

Il rimborso di tali spese verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro;*
- *sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione.*

Art. 4.8

Codice FE02 Fenomeni elettrici

Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il **codice FE02**, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici di origine esterna, *esclusi i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi mobili elettrici, audio e audiorisivi.*

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro;*
- *sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione.*

SEZIONE INCENDIO

OPERANTE SOLO SE ASSICURATA LA PARTITA "EFFETTI DOMESTICI"

Art. 4.9

Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio anche se causati con colpa grave del Contraente medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato e siti nell'ubicazione indicata in polizza.

La garanzia è operante per un importo pari a cinque volte il massimale per "Effetti domestici" sino ad un massimo di euro 500.000,00.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati anche:

- i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- il conduttore, se persona diversa.

OPERANTE SOLO SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO MASSIMALE

Art. 4.10

Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- b) *di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Per questa condizione particolare non sono comunque considerati terzi:

- *il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- *quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- *le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.*

Tuttavia, i genitori e i figli del Contraente sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati anche:

- i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia,
- qualora sia assicurata la partita "Fabbricato", gli eventuali comproprietari.

Le delimitazioni di cui sopra si applicano anche a tali persone.

SEMPRE OPERANTI

Art. 4.11

Coesistenza di ufficio privato o studio professionale

Il Fabbricato e gli Effetti domestici assicurati sono di pertinenza dell'abitazione e dei locali – ove esistenti - intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale del Contraente o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia.

Art. 4.12

Caratteristiche del fabbricato

Il Contraente dichiara che il Fabbricato assicurato o contenente gli Effetti domestici assicurati nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte non sono in fase di costruzione, si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, struttura portante del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 4.13

Colpa grave

A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 4.14

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, *purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.*

SEZIONE INCENDIO

Art. 4.15

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. *Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.*
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.16

Ispezione delle cose assicurate *La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.*

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1

Obblighi in caso di sinistro *In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:*

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) *fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta della Società entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

Art. 5.2

Esagerazione dolosa del danno *Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo*

Art. 5.3

Procedura per la valutazione del danno *L'ammontare del danno è concordato:*

a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*

oppure,

b) *fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4

Mandato dei Periti I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'Art. 5.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'Art. 5.5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 5.3 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

SEZIONE INCENDIO

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.5

Valore delle cose assicurate L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

“Fabbricato” - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, *escludendo soltanto il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico;*

“Effetti domestici” - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

Art. 5.6

Determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per il **“Fabbricato”**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – in seguito detto “supplemento di indennizzo” - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato, con il massimo dell'importo del primo alinea.

Per gli **“Effetti domestici”**, l'ammontare del danno si determina deducendo dal “valore a nuovo” delle cose assicurate il “valore a nuovo” delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- *per gli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi e i computer si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:*
 - *per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”;*
 - *per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;*

- per le **cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le **raccolte e collezioni** si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i **"Documenti"**, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 5.7

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento d'indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 5.8

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e di quanto previsto all'Art. 2.2 del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita somma maggiore del relativo massimale indicato in polizza.

FINE TESTO SEZIONE INCENDIO

“DETTO FATTO CASA”

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

Art. 1.1 - Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R. C. Famiglia)

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia** (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, *con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali*.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Relativamente a:

- Conduzione dell'abitazione indicata in polizza (art. 3.2);
- Conduzione dell'abitazione secondaria (art. 3.3);
- Proprietà e/o uso di animali domestici - uso di animali da sella (art. 3.4);
- Addetti ai servizi domestici (art. 3.5);
- Veicoli a motore (art. 3.6);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

Art. 1.2 - Responsabilità Civile della proprietà dei locali dell'abitazione (R. C. Fabbriato)

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato e il Proprietario**, se persona diversa, (in seguito denominati Assicurati) fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **alla proprietà dell'abitazione** sita nell'ubicazione indicata in polizza e dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato.

La garanzia non è operante per fabbricati in rovina, intendendosi per tali quelli che presentino dissesti strutturali (fondazioni, solai, pilastri, strutture portanti in genere).

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora il condomino sia proprietario e affitti a terzi l'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante dalla conduzione delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile.

Relativamente a:

- Antenne televisive – spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (art. 3.7);
- Committenza lavori (art. 3.8);
- Danni da spargimento d'acqua (art. 3.9);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- b) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all'Art. 3.5);*
- c) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).*

Art. 2.2

Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- c) *a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;*
- d) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga;*
- e) *derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.2 "Responsabilità civile della proprietà dei locali*

- dell'abitazione”);
- f) derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'Art. 3.6);
 - g) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto dall'Art. 3.6);
 - h) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
 - i) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
 - j) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'Art. 3.4);
 - k) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
 - l) derivanti dall'esercizio della caccia.
 - m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
 - n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 2.3

Corresponsabilità fra Assicurati I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Art. 2.4

Estensione territoriale L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, *esclusi Stati Uniti d'America e Canada.*

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 3.1

Franchigia *Salvo quanto eventualmente disposto nelle successive condizioni particolari, per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 150,00.*

OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.1 "R.C. FAMIGLIA"

Art. 3.2

Conduzione dell'abitazione indicata in polizza Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza e delle relative parti comuni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell'abitazione.

Art. 3.3

Conduzione dell'abitazione secondaria

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

Art. 3.4

Proprietà e/o uso di animali domestici – uso di animali da sella

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. j), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da:

- uso di cavalli e di altri animali da sella;
- proprietà e/o uso di altri animali domestici, *con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci:*

American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu (si tratta delle razze indicate nell'Allegato dell'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministro della Salute).

Per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, non si applica la franchigia prevista al precedente art. 3.1.

Art. 3.5

Addetti ai servizi domestici

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante) componenti la famiglia anagrafica del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo.

L'assicurazione inoltre comprende i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti summenzionati, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 3.6

- Veicoli a motore** A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. f) e g), la garanzia copre i rischi derivanti da:
- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1) trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. *E' operante la franchigia di euro 500,00;*
 - b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1), in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
 - c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso.

OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.2 "R.C. FABBRICATO"

Art. 3.7

Antenne televisive. Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dagli spazi
Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato di proprietà dell'Assicurato (*escluse le strade private*) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (*tranne i danni da abbattimento o potatura*).

Art. 3.8

Committenza lavori La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione (dimora abituale o non abituale) assicurata in polizza; *s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.*

Art. 3.9

Danni da spargimento d'acqua Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso in cui in polizza sia assicurata la partita "Fabbricato" della Sezione Incendio e, nell'ambito di tale Sezione, sia richiamata la clausola speciale codice **SR02** "Danni da acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione" sono altresì compresi i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti a traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature.

Limitatamente alla presente condizione particolare, inoltre, a parziale deroga dell'art. 2.1 "Persone non considerate terzi", i genitori e i figli dell'Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 4.2

Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

FINE TESTO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

“DETTO FATTO CASA” SEZIONE ASSISTENZA QUI GENERALI

1. DEFINIZIONI SPECIFICHE

Struttura Organizzativa: è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – P.zza Trento, n. 8 – 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.

Abitazione: la dimora abituale o non abituale dell’Assicurato situata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano, la cui ubicazione è indicata in polizza.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Istituto di cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. *Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.*

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato.

Prestazioni: le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

2. RISCHI ASSICURATI

Verrà prestata assistenza all'Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

INTERVENTI IN EMERGENZA

Art. 2.1

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico dell'abitazione – *esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione* – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- *guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);*
 - *eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;*
 - *interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;*
 - *otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;*
 - *trabocco dovuto a rigurgito di fogna;*
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.*

Art. 2.2

Interventi di emergenza per danni d'acqua: risanamento e asciugatura dell'abitazione

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di euro 500,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;

La prestazione non è dovuta:

- *per il caso a) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;*
- *per il caso b) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.*

Art. 2.3

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione – *esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione* – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- *corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'abitazione.*

Art. 2.4

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell'abitazione;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell'abitazione la cui sicurezza non è più garantita;

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Art. 2.5

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell'abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

SEZIONE ASSISTENZA

ALTRI INTERVENTI

Art. 2.6**Trasferimento di mobili**

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, si renda necessario il trasferimento degli oggetti dall'abitazione ad altro luogo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Art. 2.7**Trasloco**

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione sia resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell'evento, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo del relativo trasloco fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco.

Nel caso in cui, in seguito all'evento che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione inabitabile.

Art. 2.8**Invio di un sorvegliante**

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell'abitazione stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di vigilanza.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 2.9**Rientro anticipato**

Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all'abitazione tali da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un

biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l'Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

L'Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato

Art. 2.10

Consulenza medica

Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell'abitazione, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. *L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico*

Art. 2.11

Invio di un medico in Italia

Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente Art. 2.10, sia ravvisata la necessità dell'intervento di un medico nell'abitazione, verrà inviato, dalle ore 20 alle 8 o nei giorni festivi, sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona interessata in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

Art. 2.12

Trasporto in autoambulanza in Italia

Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, successivamente al ricovero di primo soccorso, una delle persone presenti nell'abitazione abbia bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, questa verrà inviata sul posto, sostenendone le spese.

Tale garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).

ALTRI INTERVENTI

Art. 2.13

Trasporto e riparazione di apparecchiature video ed hi-fi in caso di guasto

Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si verifichi un guasto al televisore, al videoregistratore, al lettore o registratore DVD, ad un'apparecchiatura Hi-Fi, al personal computer o alle relative periferiche, quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore, la Struttura Organizzativa provvede a trasportare l'apparecchiatura guasta presso il più vicino centro convenzionato e a riportarla nell'abitazione stessa terminate le necessarie riparazioni, tenendo la Società a proprio carico le spese di trasporto e di riparazione fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 2.14**Collaboratrice familiare**

Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinare le normali condizioni abitative, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni.

Art. 2.15**Invio di un termoidraulico**

(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un termoidraulico nelle 24 ore successive alla segnalazione per ripristinare il funzionamento della caldaia, dello scaldabagno a gas o del boiler per problematiche a monte o a valle dello stesso, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

Art. 2.16**Invio di un tapparellista**

(Operante dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tapparellista nelle 24 ore successive, tenendo la Società a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato.

ASSISTENZA ALLA PERSONA**Art. 2.17****Reperimento ed invio di un infermiere**

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti della ricerca, segnalazione e invio di un infermiere presso l'abitazione oppure presso l'istituto di cura ove è ricoverato, potrà richiedere tale servizio alla Struttura Organizzativa che, compatibilmente alle disponibilità e alle convenzioni locali, provvederà ad erogare la prestazione *con costi a carico dell'Assicurato.*

Art. 2.18

Viaggio dell'Assicurato

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali,)

Qualora un familiare dell'Assicurato in viaggio all'estero sia ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa ed i medici che lo hanno in cura ritengono che non possa essere dimesso prima di sette giorni, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il viaggio di andata e ritorno per permettere all'Assicurato residente in Italia nell'abitazione di raggiungere il familiare e prendersene cura.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Il costo dei biglietti di viaggio sono a carico dell'assicurato.

3. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 3.1

Richiesta di assistenza

L'Assicurato, all'atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova.

L'assistenza sanitaria, di cui ai precedenti Artt. 2.10, 2.11, 2.12, è prestata a favore di coloro che si trovano nell'abitazione.

Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo (fatta eccezione per la prestazione di cui all'Art. 2.10).

Art. 3.2

Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al seguente numero verde:

800 713 782

(numero nero 02 58286 701)

Qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano.

In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:

- a) il tipo di assistenza di cui necessita;*
- b) nome e cognome;*
- c) numero di polizza preceduto dalla sigla GCTP;*
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;*
- e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.*

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

SEZIONE ASSISTENZA

La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell'apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Art. 3.3**Colpa grave**

A deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 3.4**Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative**

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 3.5**Limiti delle prestazioni**

Le prestazioni non sono dovute per eventi:

- a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;*
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;*
- c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) determinati da dolo dell'Assicurato;*
- e) causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.*

FINE TESTO SEZIONE ASSISTENZA

“ DETTO FATTO CASA ”

SEZIONE FURTO

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati, se indicato in polizza il relativo massimale, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “**Effetti domestici – Valori – Documenti**” relativi all’abitazione civile sita nell’ubicazione indicata in polizza con i seguenti limiti d’indennizzo, nell’ambito di tale massimale:

- a) *per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti:*
 - *fino ad un massimo di euro 30.000,00 ma, per le cose non chiuse in armadi forti o casseforti, con un limite pari al 40% della somma assicurata col massimo di euro 10.000,00;*
- b) *per denaro: 10% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro 1.500,00;*
- c) *per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria, se non rinchiusi in armadi forti o casseforti, euro 13.500,00 per singolo oggetto.*

Si intendono inoltre assicurati:

- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori, il tutto **nelle dipendenze anche staccate** site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata l’abitazione fino ad un massimo di euro 1.500,00 per singolo oggetto e comunque complessivamente non oltre il 10 % del massimale assicurato;
- gli Effetti domestici quando si trovino **in temporaneo deposito** presso locali di terzi per lavorazione o riparazione, fino ad un massimo di euro 1.000,00.

L’assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1

Danni alle cose all'interno dell'abitazione

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **furto**, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell'abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte.
- Quando nell'abitazione vi è presenza di persone, la garanzia è valida anche qualora il furto sia commesso attraverso porte e portefinestre, non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte, che diano accesso ad aree di pertinenza dell'abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, ecc.;
- mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
 - con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell'abitazione stessa;
 - con uso fraudolento di chiavi.

Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e cassaforti, è inoltre necessario che l'autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, con uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerate come non chiuse;

- b) **rapina**, nell'abitazione, anche se iniziata all'esterno;
- c) **furto e rapina**, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato**;
- d) **danneggiamenti**, compresi **atti vandalici**, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli).

Sono altresì compresi i danni alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro. Nel caso in cui operi anche la Sezione Incendio, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto da tale Sezione limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo ivi previsti.

Art. 2.2

Ulteriori danni

La Società inoltre indennizza:

- e) le spese sostenute per la riparazione dei **guasti cagionati dai ladri** alle parti del **fabbricato** costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. Sono compresi i danni da **furto ai fissi ed infissi**. La presente garanzia opera sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione;
- f) le spese di rifacimento dei documenti personali (carta d'identità, patente, passaporto, ecc.) sottratti all'Assicurato sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione.

Art. 2.3**Riservato agli Assicurati R.C. Auto Generali**

Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia sia proprietario di un'autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con Generali Italia:

g) la Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli, portati con sé dal Contraente, dal coniuge e da qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente – con l'esclusione dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni - a seguito di **furto avvenuto in caso di incidente stradale od improvviso malore**, purché verificatosi entro i confini d'Europa.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sé che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio od altrui.

Per questa garanzia la Società risarcirà – per anno assicurativo e complessivamente per il Contraente ed il nucleo familiare come sopra definito - fino alla concorrenza della relativa somma assicurata senza tenere conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, *ma con il massimo di euro 3.000,00 per denaro e con l'applicazione dello scoperto del 10%*;

h) la Società risponde dei danni materiali e diretti da **furto** dei bagagli quando questi si trovino **all'interno del bagagliaio dell'autovettura** in sosta e siano rispettate le seguenti condizioni:

1. il furto sia avvenuto in località distante oltre 50 km dal comune ove è ubicata l'abitazione e comunque nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano;
2. l'autovettura sia con abitacolo dotato di capote rigida, con portiere e bagagliaio chiusi a chiave, con cristalli rialzati;
3. limitatamente al periodo compreso dalle ore 20 alle ore 7, la sosta avvenga in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito.

Per questa garanzia la Società risarcirà - per annualità assicurativa - fino alla concorrenza di euro 300,00 e con l'applicazione di una franchigia di euro 50,00;

i) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e di contemporaneo furto o rapina dell'autovettura, la Società pagherà una somma di euro 1.500,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che l'autovettura sia custodita in autorimessa facente parte del fabbricato in cui è ubicata l'abitazione indicata in polizza ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte.

3. ESCLUSIONI**Art. 3.1**

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*

SEZIONE FURTO

- c) *verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;*
- e) *da furto causati alle cose assicurate avvenuti nei locali lasciati disabitati:*
- *trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche;*
 - *trascorse le ore 24 del 60° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate;*
- f) *di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;*
- g) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da:*
- *persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;*
 - *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
- h) *avvenuti in dimore non abituali.*

4. CONDIZIONI PARTICOLARI**Art. 4.1****Franchigia**

Salvo quanto eventualmente disposto nelle successive condizioni particolari, per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 150,00.

Art. 4.2**Coesistenza di ufficio privato o studio professionale**

I locali dell'abitazione comprendono i locali - ove esistenti - intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale del Contraente o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia.

Art. 4.3**Caratteristiche del fabbricato**

Il Contraente dichiara che il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento od altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

Art. 4.4**Mezzi di chiusura dei locali**

I mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dell'abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Qualora le aperture dell'abitazione siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo

o da superfici praticabili e l'abitazione medesima rimanga incustodita, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere chiusi con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure chiusi con serrature o lucchetti. Il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri che non siano stratificati di sicurezza è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 25%.

Art. 4.5

Valore a nuovo per il primo anno

A parziale deroga dell'art. 5.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente Sezione Furto, in presenza di idonea documentazione valida ai fini fiscali riportante la data d'acquisto e l'importo pagato, relativamente alle cose acquistate a nuovo per le quali non sia trascorso più di 1 anno dall'acquisto stesso, l'attribuzione del valore è ottenuta stimando il "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità, con il limite massimo dell'importo riportato nella relativa documentazione.

Sono escluse totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

Art. 4.6

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 4.7

Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. *Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.*

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

OPERANTI SE RICHIAMATI I RELATIVI CODICI ALLA VOCE "CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI"

Codice D233 Impianti di allarme

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto.

SEZIONE FURTO

**Codice D234
Impianto
di allarme con
collegamento**

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato con la Centrale di Telesorveglianza con gestione degli impianti ad essa collegati.

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato in casa di furto è operante lo scoperto del 20%.

**Codice RS02
Danni alle cose
fuori
dell'abitazione
(Rapina e scippo
fuori
dell'abitazione)**

Se indicato in polizza il massimale per "Rapina e scippo fuori dall'abitazione", la Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento alle cose assicurate, compresi i bagagli, a seguito di rapina e scippo, avvenuti entro i confini dell'Europa, sul Contraente, sul coniuge e su qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente con l'esclusione dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione le cose – gioielli, preziosi, denaro, valori e altri oggetti in genere – portate con sé che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio od altrui.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1**Obblighi in caso
di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
- b) *entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;*
- c) *ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- d) *conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;*
- e) *presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;*
- f) *dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.*

Art. 5.2

Esagerazione dolosa del danno *Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.*

Art. 5.3

Procedura per la valutazione del danno *L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:*

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure,*
- b) *fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4

Mandato dei Periti I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'Art. 5.1. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'Art. 5.5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 5.3 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

SEZIONE FURTO

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5.5**Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, sottratte, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

L'ammontare del danno è dato, per le cose sottratte e distrutte, dal valore che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro.

Per le raccolte e collezioni la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i documenti, la Società risarcirà solo le spese di rifacimento.

Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 5.6**Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 5.7**Riduzione delle somme assicurate - Reintegro automatico**

In caso di sinistro la somma assicurata con la partita di polizza, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, comunque che, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di assicurazione, sia la somma assicurata sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell'evento.

Art. 5.8

Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimarrà a carico dell'Assicurato l'importo (franchigia e/o scoperto) previsto in polizza.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano operanti sia la franchigia che lo scoperto, in caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto, con il minimo pari all'importo della franchigia.

Nel caso coesistano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2.4 delle Condizioni Generali della Parte Comune, senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

Art. 5.9

Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

FINE TESTO SEZIONE

“DETTO FATTO CASA”

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE

1. DEFINIZIONI SPECIFICHE

Assicurato

La persona indicata in polizza alla voce “Contraente/Assicurato”, i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia nonché i suoi collaboratori domestici con riferimento esclusivo all’attività da essi svolta per conto del Contraente/Assicurato.

Colposo (o contro l’intenzione)

Il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.

Contravvenzione

La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con l’arresto e/o l’ammenda.

Delitto

La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con la reclusione e/o la multa.

Derubricazione del reato

Si ha nei casi in cui l’imputazione iniziale viene, nel corso del procedimento penale, riformulata in relazione ai nuovi elementi emersi.

Diritto amministrativo

L’insieme delle norme che regolano l’attività dello Stato e degli altri organi pubblici per il conseguimento dei loro scopi istituzionali.

Doloso (o secondo l’intenzione)

Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.

Estinzione del reato

Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte del reo antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione, sospensione condizionale della pena).

Fatto illecito

L’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico.

Illecito extracontrattuale

Si ha quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.

Inadempimento contrattuale	Il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Preterintenzionale	Il fatto illecito che determina un evento dannoso più grave di quello voluto da chi lo (o oltre l'intenzione) ha commesso.
Procedimento penale	I complesso delle attività svolte dagli organi statali di giustizia (quali ad esempio il Pubblico Ministero e il Giudice) al fine di accertare gli estremi di un reato, la responsabilità del relativo autore nonché per pronunciare eventuale sentenza di condanna.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
Sinistro	Quel fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1

Spese legali e peritali relative alla vita privata

La Società assume a proprio carico, fino a concorrenza della somma indicata in polizza, per ogni sinistro, in luogo dell'Assicurato e alle condizioni della presente Sezione, l'onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro avvenuto nell'ambito della vita privata extraprofessionale, che abbia dato luogo alle controversie di cui all'Art. 2.2.

Tali spese sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell'Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese relative al procedimento penale che l'Assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato (spese di giustizia);
- le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché, a meno che non facciano parte delle spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere) nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Società.

Art. 2.2**Controversie assicurate**

La garanzia è operante per:

- a) controversie relative a danni che l'Assicurato sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali di altri soggetti;
- b) controversie per danni che altri soggetti sostengano di aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- c) controversie e procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di pedone, di trasportato, ovvero di utente di ciclomotore o bicicletta;
- d) controversie di lavoro con i collaboratori domestici;
- e) imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- f) imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;
- g) procedimenti civili o penali nel corso dei quali l'Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito;
- h) controversie relative a fatti o atti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e/o sonora, uso indebito del nome dell'Assicurato, pubblicazione di sue immagini;
- i) controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di accesso personale (P.I.N.) dei conti correnti dell'Assicurato, delle carte di credito dell'Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica;
- j) controversie relative alla proprietà o locazione dell'abitazione principale e di quelle secondarie dell'Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall'Assicurato stesso;
- k) controversie relative a pretese che l'Assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali dell'abitazione principale e di quelle secondarie dell'Assicurato, abitate personalmente in via permanente od occasionale dall'Assicurato stesso;
- l) controversie relative a inadempimenti contrattuali della controparte in relazione all'acquisto dell'abitazione di dimora abituale, all'acquisto di effetti domestici e di tutti i beni utilizzati per uso di casa e personale, per il quale il valore in lite sia superiore a euro 500,00; *per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00;*
- m) controversie relative a inadempienze contrattuali di controparte in relazione all'acquisto per mezzo di internet o posta elettronica di effetti domestici e di tutti i beni utilizzati per uso di casa e personale, di valore superiore a euro 500,00; *per questa fattispecie è operante una franchigia di euro 500,00.*

Art. 2.3**Anticipi a Legali e Periti**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.3 "Erogazione delle prestazioni", relativamente ai soli procedimenti penali e nei soli casi in cui sia definitivamente accertata l'operatività della garanzia, la Società si impegna a corrispondere anticipi a legali e periti incaricati a norma del presente contratto fino ad un importo massimo di euro 1.500,00 per ciascun sinistro.

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE

Il Contraente/Assicurato si impegna a restituire alla Società tale importo nel caso in cui i relativi oneri non risultassero a proprio carico alla definizione della vertenza.

3. ESCLUSIONI

Art. 3.1

Esclusioni

L'assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto:

- a) diritto di famiglia, successioni e donazioni;*
- b) materia contrattuale (salvo quanto previsto dall'Art. 2.2), nonché recupero di crediti;*
- c) violazioni di norme di diritto tributario e fiscale;*
- d) violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza;*
- e) fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 2.2 lettera c);*
- f) violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell'Assicurato (salvo quanto previsto all'Art. 2.2 lettere f);*
- g) violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;*
- h) violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture.*

Art. 3.2

Operatività della garanzia

L'assicurazione opera per le controversie determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;*
- b) trascorsi 360 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per le controversie inerenti all'acquisto dell'abitazione per il nucleo familiare, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso;*
- c) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.*

Ai fini di quanto sopra stabilito, i fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia.

In relazione al termine di aspettativa di cui alle lett. b) e c) del presente articolo, nel caso in cui la polizza ne sostituisca un'altra, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previste, ovvero dal giorno in cui ha effetto l'assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme da essa previste.

In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia verrà comunque prestata solo a favore del Contraente/Assicurato.

Art. 3.3**Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dell'Europa, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Art. 3.4**Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile**

Qualora gli Assicurati dispongano di assicurazioni della Responsabilità Civile che, a titolo di rimborso delle spese di resistenza all'azione dei terzi danneggiati (ex art. 1917 C.C.), li tengano indenni, in tutto o in parte, da oneri il cui rimborso è oggetto del presente contratto, le garanzie previste all'Art. 2.1 del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI opereranno solo ad avvenuta liquidazione del sinistro di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dal relativo Assicuratore

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**Art. 4.1****Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro la denuncia deve essere inviata per iscritto entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - o dal giorno in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia, l'esposizione precisa e veritiera del fatto, la precisazione della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 4.2**Gestione della vertenza di danno – Libera scelta del legale o del perito**

In seguito alla denuncia di sinistro, qualora l'Assicurato sia imputato in un procedimento penale, ovvero qualora vi sia conflitto d'interessi tra Società ed Assicurato, quest'ultimo provvederà ad indicare il nominativo del legale di fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

Negli altri casi, in seguito alla denuncia di sinistro, la Società svolgerà una attività idonea a realizzare la bonaria definizione della vertenza; qualora il tentativo non sortisca esito positivo e sempreché Società ed Assicurato concordino nel ritenere che la tutela degli interessi di quest'ultimo comporti il ricorso al procedimento giudiziario, l'Assicurato stesso provvederà ad indicare e a nominare il legale di fiducia con la modalità indicate al primo comma.

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE

Le stesse disposizioni si applicano all'eventuale scelta di un consulente tecnico e di un investigatore privato.

Nel caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l'Assicurato, nei termini suindicati e nei limiti previsti dall'Art. 2.1, potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all'Autorità giudiziaria estera competente.

Fatta salva la nomina dei professionisti nei casi citati al primo comma del presente articolo, l'Assicurato, una volta presentata alla Società la denuncia di sinistro, non potrà dare corso ad alcuna azione, effettuare transazioni o addivenire alla definizione della vertenza senza il preventivo benestare della Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Art. 4.3

Erogazione delle prestazioni

La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi all'Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.

In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra Parte, saranno ad esclusivo carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicurato.

FINE TESTO SEZIONE